

- *sostegno al turismo, sport e spettacolo* con il 15% degli stanziamenti. La funzione si concretizza negli interventi e investimenti per la promozione e le iniziative turistiche e sportive, nonché nei trasferimenti alle attività musicali, teatrali e cinematografiche.

2.2.2 Le risultanze della gestione attraverso l'incrocio funzioni obiettivo - centri di responsabilità.

L'analisi delle risultanze di gestione condotta analizzando i dati aggregati per centri di responsabilità, in relazione all'indicatore finanziario rapporto percentuale impegni totali su massa impegnabile, rivela che i più bassi indici si riscontrano per il Dipartimento per Roma capitale, con il 21,2% delle risorse impegnate e per il Dipartimento Famiglia e solidarietà sociale con un rapporto pari al 35,1% delle risorse impegnate su quelle a disposizione. I più alti indici si rilevano per il Dipartimento del turismo, con il 99,2% e il Dipartimento per lo spettacolo, con il 93,8% delle risorse impegnate.

Con riferimento ai pagamenti, risultano percentuali molto ridotte per Roma capitale con un indice del 3,7%. Anche per il centro di responsabilità Famiglia e solidarietà sociale la percentuale di pagamenti su massa spendibile è molto bassa, pari all'8,7%.

2.2.3 Le risultanze della gestione secondo la classificazione economica semplificata.

Con riferimento all'incrocio delle funzioni obiettivo con la classificazione economica semplificata dei capitoli di spesa, su circa 9.300 miliardi di stanziamenti, si rileva un'incidenza del 15% delle spese di funzionamento (di cui il 47% destinato a quelle per il personale), del 30% per gli interventi e del 55% per gli investimenti.

In ordine all'aggregato "funzionamento", va però precisato che esso risulta comprensivo dei capitoli di bilancio per il funzionamento degli Organi costituzionali (ad eccezione della Corte dei conti) che assorbono circa il 30% della spesa per un importo di 416 miliardi su 1.438.

Più in dettaglio: le spese per il personale sono pari a circa 670 miliardi, a fronte di 4.351 unità in servizio nel giugno 1998. di queste unità solo 2.725 appartengono ai ruoli della Presidenza, gravando sulle spese dell'Amministrazione, mentre 1.626 unità di personale sono fuori ruolo o comandati.

Le spese per interventi, pari a 2.800 miliardi di stanziamenti, risultano ripartite tra le funzioni istituzionali e quelle estranee ai compiti della Presidenza. Sulle prime, si rileva una concentrazione sui trasferimenti per l'informazione e la documentazione istituzionale (538 mld), per la Corte dei conti (445 mld) per l'ISTAT (208 mld) e per altri organismi deputati al funzionamento della struttura organizzativa dello Stato. Per le altre funzioni, il 53% è stato destinato: agli interventi a favore dello spettacolo (732 mld), per le politiche sociali (357 mld) e per il sostegno alle imprese editoriali (168 mld).

Per l'aggregato investimenti, pari a circa 5.000 miliardi in termini di stanziamenti, una quota consistente è stata assorbita dagli interventi per il Giubileo (con un'incidenza del 64,4%); in particolare sul versante degli impegni si rileva che, su una massa impegnabile pari a 5.607,6 mld per il complesso delle funzioni politiche del territorio, risultano impegni pari al 34,4%. Particolarmente ridotta è la percentuale di impegni per la funzione obiettivo 9.2 *Interventi per Roma* (opere per il Giubileo) che evidenzia 545 miliardi di impegni a fronte di 3.663,5 miliardi di massa impegnabile.

Questo differenziale si accentua fortemente in termini di pagamenti totali: su 4.709,6 miliardi, solo 1.655,4 sono stati assorbiti dagli investimenti, e di questi, solo 140 sono pagamenti relativi ad interventi per il Giubileo, i cui residui infatti al 31.12.97 ammontano a circa 3.700 miliardi (36% del totale dei residui dell'Amministrazione).

2.3 Esposizione dei risultati contabili secondo la *Classification of the function of Government (COFOG)*.

Per l'esercizio 1997 la Corte ha aggregato le funzioni obiettivo di secondo livello delle venti amministrazioni centrali sulla base della *Classification of the functions of Government (COFOG)* dell'OCSE.

Proprio per la peculiarità delle funzioni ad essa riconducibili, la Presidenza del Consiglio è presente in nove delle dodici sezioni della COFOG (cfr tavola allegata).

L'analisi di questi dati rispecchia quanto già rilevato per le funzioni obiettivo costituendo, ovviamente, una diversa aggregazione degli stessi dati. Comunque per alcuni settori di spesa, in corrispondenza di specifiche sezioni della COFOG, risulta che:

- la sezione 1.1.1 *Organi esecutivi e legislativi* è assorbita per circa un terzo degli stanziamenti dalla Presidenza (1.000 miliardi, sui 3.000 complessivi), ed è riferita alla politica generale governativa e dello Stato, essendo compresa nell'aggregato la spesa per gli organi di rilievo costituzionale;
- nell'ambito della sezione 3.2 *Interventi di protezione civile e ricostruzione*, la spesa di pertinenza della Presidenza, per un importo di 1.240 miliardi di stanziamenti (pari a circa il 14% del totale), è stata destinata, oltre che al funzionamento della struttura della protezione civile e all'acquisizione dei mezzi aerei e dei sistemi di telecomunicazione, alla gestione delle emergenze. Una notevole quota di questa spesa è riconducibile al capitolo 7615 relativo al fondo per la protezione civile, istituito dalla legge n. 225 del 1992;
- alla sezione 6 *edilizia agevolata e riqualificazione urbana*, la Presidenza partecipa con le due funzioni *indirizzo e la vigilanza per lo sviluppo delle aree metropolitane* e *gli interventi per Roma*. In termini di stanziamenti, questo aggregato assorbe una notevole quota della spesa complessiva, pari al 33%, per circa 3.400 miliardi di stanziamenti, di cui 3.100 destinati al fondo per il Giubileo (cap. 7901), e i rimanenti ad altri interventi minori (parcheggi, metropolitane, opere per lo sviluppo di Reggio Calabria).

2.4 La direttiva del Presidente del Consiglio in ordine ai residui di stanziamento.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, ha adottato la direttiva generale 16 gennaio 1998 per la riduzione dei residui di stanziamento, in funzione dell'esigenza di contenimento della spesa e di stabilizzazione e consolidamento della finanza pubblica e al fine di dare maggiore certezza al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il 1998. Con riferimento a tale direttiva, il Consiglio dei Ministri ha approvato il prospetto allegato al decreto del Presidente del Consiglio in data 20 febbraio 1998, che ha stabilito la conservazione dei residui di stanziamento al 31 dicembre 1997 nella misura del 68,3%.

Per la Presidenza, su 3.901 miliardi di residui di stanziamento, è stata prevista la conservazione di 3.771 miliardi, con una percentuale di conservazione pari al 96,7% delle somme conservabili e del 23% sul complesso delle risorse mantenute in bilancio. Per converso, le disponibilità collocate tra le economie sono state pari a 129 miliardi, segnando percentuali del 3% rispetto alle risorse della gestione 1997 e dell'1,7% sul totale di quelle eliminate.

Le risorse di cui si è consentita la conservazione sono in prevalenza pertinenti ai settori dell'informazione ed editoria (circa 178 mld); della lotta alla droga (276 mld.); dello spettacolo (57 mld); della protezione civile (223 mld); di Roma capitale (2.886 mld).

3. Indirizzi programmatici.

3.1. *L'attuazione della legge n. 59 del 1997.*

La legge n. 59 del 1997 prevede un complesso processo riformatore in cui il conferimento di funzioni dallo Stato alle regioni e alle autonomie locali è strettamente collegato al riordino dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato.

Questo obbiettivo è perseguito attraverso un cospicuo pacchetto di deleghe che, considerate nel loro insieme, costituiscono un'accelerazione della riforma delle pubbliche amministrazioni.

La legge n. 59 dà vita a una nuova fase di decentramento delle funzioni dallo Stato alle regioni, alle province e ai comuni (Capo I); riprende processi di riforma dell'amministrazione statale già sviluppatasi a partire dalla legge n. 421 del 1992, conferendo al Governo la delega per ridefinire le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il numero e le strutture dei Ministeri, il riordino degli enti autonomi; prevede la revisione della contrattazione collettiva del pubblico impiego nonché la riforma della dirigenza e delle giurisdizioni in materia di impiego pubblico, l'organizzazione dei processi formativi e delle scuole di formazione pubblica; interviene sul terreno della semplificazione, della delegificazione, della ricerca di nuovi sistemi di misurazione e di valutazione dell'attività amministrativa, della ridefinizione di nuove modalità di verifica delle prestazioni rese da chi esercisce i servizi pubblici nei confronti dei cittadini e di nuove e più efficaci modalità di rapporto fra gli erogatori dei servizi pubblici e i cittadini-utenti.

Il conferimento di nuove funzioni al sistema delle autonomie locali è stato operato attraverso sei decreti legislativi¹ adottati in applicazione dell'art. 1 della legge n. 59 del 1997.

Secondo l'ordine cronologico di approvazione sono stati emanati il:

- a) d.lgs. n. 143 del 1997, "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale";
- b) d.lgs. n. 422 del 1997 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- c) d.lgs. del n. 469 del 1997 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro";
- d) d.lgs. n. 112 del 1998 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti statali";
- e) d.lgs. n. 114 del 1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio".
- f) d.lgs. n. 115 del 1998 "Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali".

A questi decreti si deve aggiungere, per quanto riguarda la normativa che incide direttamente sulla trasformazione dell'ordinamento amministrativo italiano e sugli stessi rapporti fra Governo e regioni ed enti territoriali, il d.lgs. n. 281 del 28 agosto 1997 relativo alla "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali".

¹ Oltre ai decreti già richiamati, che si configurano esplicitamente come decreti di conferimento di funzioni, anche altri decreti emanati in attuazione delle deleghe contenute nel Capo I della l. n. 59 del 1997 contengono norme che attribuiscono nuove funzioni alle regioni e al sistema delle autonomie locali. In particolare, operano in questo senso: a) Il d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti"; b) il d.lgs. n. 143 del 1998 "Disposizioni in materia di commercio con l'estero"; c) il d.lgs. approvato il 27 marzo 1998 "Interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese".

Questo decreto ha consentito: a) di rafforzare la Conferenza Stato, regioni e province autonome, attraverso l'attribuzione di compiti coerenti con un più incisivo ruolo delle regioni rispetto alle scelte strategiche, anche in sede europea e nell'ambito dell'ordinamento interno; b) di istituire una sede unitaria di raccordo, cooperazione, confronto e, in taluni casi, di codeliberazione, fra il Governo e il sistema delle regioni e delle autonomie locali attraverso l'istituzione della Conferenza Unificata; c) di avere un complesso articolato di sedi istituzionalizzate attraverso le quali il confronto fra Governo nazionale e governi regionali e locali possa svilupparsi nel rispetto delle peculiarità di tutte le parti interessate e in attuazione del principio di leale cooperazione che è al centro degli ordinamenti e nell'esperienza costituzionale degli Stati federali.

3.1.1 Le leggi regionali di conferimento delle funzioni e gli eventuali decreti sostitutivi del Governo.

La legge n. 59 (art. 1, cc.1 e 5) prevede che entro il termine di sei mesi dal conferimento di funzioni devono essere emanate le leggi regionali per il conferimento di funzioni agli enti locali. E' altresì previsto il termine di novanta giorni entro il quale, di fronte all'eventuale inadempienza regionale, il Governo deve a sua volta provvedere in via sostitutiva con proprio decreto; i termini vanno rispettivamente: dal 30 settembre 1998 (termine per le regioni) al 29 dicembre 1998 (termine per lo Stato) per quanto riguarda le funzioni conferite col d.lgs. n. 112 del 1998; dal 25 giugno 1998 (termine per le regioni) al 21 settembre 1998 (termine per lo Stato) per quanto riguarda il trasporto pubblico locale; dal 9 luglio (termine per le regioni) al 7 ottobre 1998 (termine per lo Stato) per quanto riguarda il mercato del lavoro; per l'agricoltura, sia il termine per le regioni che quello per lo Stato è già scaduto; infatti con d.lgs. n. 60 del 1998 si è provveduto ad attuare un "intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di agricoltura e pesca".

3.1.2 I d.P.C.M. di individuazione dei beni, delle risorse umane e finanziarie, strumentali per attuare i trasferimenti delle funzioni

In ordine ai d.P.C.M. di individuazione dei beni, delle risorse umane e finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire, la situazione è la seguente:

- per la normativa contenuta nel d.lgs. n. 143 del 1997 (politiche agricole), i termini sono già scaduti sin dal 31 dicembre 1997;
- per la normativa contenuta nel d.lgs. n. 422 del 1997 (trasporto pubblico locale), i termini per l'emanazione dei d.P.C.M. di trasferimento di beni e risorse scadono il 30 giugno 1998;
- per quanto contenuto nel d.lgs. n. 469 del 1997 (mercato del lavoro), i termini per l'individuazione dei beni e delle risorse sono scaduti il 9 maggio 1998, mentre i termini per il successivo trasferimento (procedura questa prevista nel d.lgs. n. 469, e non invece negli altri decreti di conferimento), scadono il 7 agosto 1998;
- infine, per quanto riguarda il d.lgs. n. 112 del 1998, i termini per l'individuazione dei beni e delle risorse da trasferire è fissato al 31 dicembre 1999. Resta fermo che in questo stesso decreto, per alcune materie come l'industria, la pubblica istruzione e i lavori pubblici, i termini variano in modo significativo. Va inoltre ricordato che l'articolo 115, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998 prevede l'emanazione di un decreto legislativo integrativo in materia di sanità e finalizzato alla individuazione degli adempimenti, per la verifica di conformità, affidabili ad organismi privati, che scade il 6 maggio 1999.

3.1.3 La nuova normativa in materia di contrattazione collettiva, di impiego pubblico e di dirigenza.

Di particolare importanza, sono:

- a) il d.lgs. n. 396 del 4 novembre 1997, contenente la nuova disciplina della contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego;
- b) il d.lgs. n. 80 del 31 marzo 1998, "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa".

Con questi due decreti legislativi sono stati profondamente innovati alcuni punti strategici dell'amministrazione pubblica.

La nuova disciplina della contrattazione collettiva presenta due principali aspetti.

In primo luogo, è stato riconosciuto un significativo ruolo di indirizzo anche alle autonomie territoriali, conferendo alle autonomie locali competenze anche in materia di trattamento economico e normativo del personale; inoltre il sistema di contrattazione pubblica è stato connotato da caratteri assimilabili a quelli del sistema di contrattazione privata, valorizzando la contrattazione di secondo livello intesa ad incentivare innovazione, produttività e flessibilità.

Il secondo aspetto riguarda: a) la ridefinizione delle regole che presiedono alla definizione della rappresentanza sindacale; b) la formazione delle delegazioni titolari del potere di trattare.

Per quanto riguarda inoltre il contenuto del d.lgs. n. 80 del 1998, si è portato a ulteriore compimento il disegno strategico già iniziato dal d.lgs. n. 29 del 1993.

È stata, in primo luogo, rafforzata la distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale e amministrativa.

Con riferimento alla disciplina della dirigenza, sono state introdotte più chiare modalità di accesso alla dirigenza, prevedendo procedure di carattere concorsuale o comunque non discrezionali, salvo quell'accesso temporaneo che si basa su un rapporto di diritto privato e che ha, appunto, come caratteristica la intrinseca provvisorietà del rapporto. Inoltre, è stata accentuata l'autonomia e l'indipendenza della dirigenza; sono state accresciute non solo le responsabilità, ma anche i poteri dei dirigenti, tenuto anche conto della riforma del bilancio dello Stato.

Il d.lgs. n. 80 del 1998 introduce poi importanti innovazioni in materia di flessibilità del rapporto di lavoro pubblico (contratti interinali, contratti di formazione e lavoro), di programmazione delle risorse umane e adeguamento flessibile degli organici, di disciplina degli esuberanti e della mobilità. Esso inoltre introduce rilevanti innovazioni in tema di processo del lavoro e di contenzioso sui rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici attribuito alle competenze dei giudici civili.

3.1.4 Il Capo II della legge n. 59 del 1997.

Il Capo II della legge n. 59 del 1997 contiene cinque distinti oggetti di delega: la riforma della Presidenza del Consiglio e dei ministeri, il riordino degli enti pubblici, il riordino degli strumenti di valutazione e di controllo dell'attività amministrativa, la riforma della ricerca scientifica e tecnologica e il completamento della riforma del pubblico impiego (quest'ultima già esercitata con il d.lgs. n. 80 del 1998).

In tale contesto, le scelte di riforma dell'amministrazione centrale (ministeri ed enti) non possono porsi in contraddizione con le scelte di decentramento già fatte in attuazione del Capo I; anzi, ne devono completare e rafforzare il disegno riformatore. Il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali richiede, infatti, che sia ripensato il

ruolo e l'assetto del centro del sistema, per assicurare che non vi siano duplicazioni e sovrapposizioni, ma anche per potenziare e rafforzare le funzioni unitarie essenziali per la tenuta complessiva del sistema, in particolare i poteri di elaborazione delle politiche nazionali, di indirizzo, di coordinamento, di promozione, di sostituzione, di intervento d'urgenza.

In questo quadro, particolare attenzione deve essere prestata alla definizione e alla adeguata strumentazione dei poteri cooperativi e di collaborazione che sono tipici di tutti gli Stati decentrati e che consentono un'azione efficace di sostegno e di assistenza reciproca tra i diversi livelli di governo.

3.1.5 La riforma della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 11, comma 1, lett. a della legge n. 59 del 1997 prevede la riorganizzazione della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri.

In tale senso, la legge n. 59 offre una duplice opportunità: non solo quella di operare una razionalizzazione della struttura della Presidenza del Consiglio, ma anche quella di riconsiderare la struttura e il ruolo della Presidenza stessa, da un canto con accentuazione dell'esercizio di funzioni volte a mantenere l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri, e dall'altro, attraverso la dismissione delle funzioni di amministrazione attiva, attualmente esercitate dalla Presidenza, come il turismo e lo spettacolo, le aree urbane, i servizi tecnici nazionali.

Si tratta dunque di adottare modelli organizzativi efficienti ed, in particolare, di realizzare, in concreto, l'effettiva distinzione tra attività di indirizzo politico e attività di tipo gestionale.

In tale direzione si è mosso il Governo, conferendo le seguenti deleghe, secondo un principio di omogeneità funzionale, a Ministri con portafoglio per alcuni settori sostanzialmente estranei alle competenze della Presidenza:

- al Ministro dell'interno la delega per la protezione civile;
- al Ministro per i beni culturali ed ambientali la delega per le funzioni in materia di spettacolo e sport comprese quelle inerenti l'impiantistica sportiva.
- al Ministro per gli affari esteri la delega per gli italiani nel mondo;
- al Ministro dei lavori pubblici la delega per le aree urbane, Roma capitale, Giubileo del 2000 e Servizi tecnici nazionali;
- al Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato la delega per il turismo.

E' evidente che queste linee di riforma non potranno non riguardare anche le competenze delle amministrazioni centrali dello Stato. Ma, appunto, occorre concentrare nella Presidenza, le sole attività di indirizzo e di coordinamento con una più coerente attuazione dell'articolo 95 della Costituzione, cui la legge delega si ispira.

In tale prospettiva la Presidenza del Consiglio è dunque destinata a mutare di ruolo, diminuendo le funzioni di gestione attiva relative a specifici settori dell'attività di Governo e massimizzando invece il ruolo di indirizzo, di guida e di definizione delle grandi politiche nazionali.

Per quanto riguarda i Ministeri, la legge è chiara nel richiedere la diminuzione del loro numero e il riaccorpamento e la razionalizzazione delle loro competenze, in modo da identificare centri di responsabilità e funzioni omogenee o tra loro correlate, evitando la frammentazione e la duplicazione che caratterizzano l'attuale assetto.

Le funzioni delle amministrazioni centrali dovranno essere ripensate ponendo particolare attenzione al ruolo delle amministrazioni nazionali tra il livello sovranazionale dell'Unione europea ed il livello sub-nazionale delle regioni e degli enti locali, per consentire allo Stato di gestire il processo di integrazione comunitaria.

A tale proposito, tra le attribuzioni della Presidenza dovranno altresì essere sviluppate quelle connesse a promuovere la nuova cultura connessa alla misurazione e valutazione dell'attività amministrativa, sempre più orientata alla migliore resa dei servizi dei cittadini. E' dunque auspicabile che la Presidenza diventi, altresì, centro unitario di coordinamento dei Servizi di controllo interno, per l'elaborazione di regole uniformi e per l'adozione di tecniche e modalità di esercizio di funzioni omogenee.

3.1.6 Il "Gruppo di coordinamento" per l'attuazione della legge n. 59 del 1997.

Il Governo, pienamente consapevole dell'importanza e della urgenza dell'attuazione della riforma, con d.P.C.M. del 30 aprile 1997, ha istituito un "Gruppo di coordinamento", presieduto dal Ministro per la funzione pubblica, per dare maggiore impulso all'attuazione del disegno di riforma.

Pur apprezzando l'iniziativa governativa, non può non rilevarsi la sproporzione tra il compito affidato e la struttura che caratterizza il citato Gruppo di coordinamento. In realtà, per un effettivo conseguimento dell'obiettivo del coordinamento delle azioni volte a dare celere attuazione alla riforma, occorrerebbe il rafforzamento della capacità tecnica della Presidenza e del Dipartimento.

3.1.7 L'organizzazione della Presidenza.

Va segnalato, infine, che con d.P.R. 3 luglio 1997, n. 520 è stato emanato il regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali².

Il citato d.P.R. n. 520 del 1997 ha dato luogo a talune considerazioni contenute nella deliberazione della Sezione del controllo n. 149/97, tenendo però presente che il provvedimento, inerente allo specifico ambito degli assetti organizzativi della Presidenza ha avuto - a seguito di richiesta motivata del Governo - ulteriore corso.

Ciò premesso, va ricordato - in particolare - che in relazione all'art. 8 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543 convertito - con modificazioni - dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 era stata prospettata una interpretazione innovativa della norma tale da determinare la creazione di un sistema organizzativo imperniato su un ufficio monocratico e sul conseguente non riconoscimento della sussistenza di attribuzioni proprie ai dirigenti di livello dirigenziale generale preposti alle unità organizzative; in proposito la Sezione del controllo ha ritenuto che, in base ai criteri ermeneutici fissati dall'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale, all'articolo 8 del d.lgs. n. 543 del 1996, potesse essere attribuita una portata non contrastante con il sistema previgente.

La stessa Sezione ha considerato, altresì che l'art. 8 citato non potesse essere ritenuto abrogativo (nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri) del comma 4 dell'art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993, poiché la "ripartizione" delle attribuzioni dei vari uffici di diverso livello dirigenziale non costituisce esercizio di una funzione amministrativa di competenza del Segretario generale, essendo demandata ad una normativa di carattere regolamentare, da ciò

² Il provvedimento è stato ammesso parzialmente al visto dalla Sezione del controllo, con deliberazione 149/97 (assunta nell'adunanza del 6 novembre 1997). Il Governo ha richiesto poi - ai sensi dell'art. 25, comma 2, del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'art. 2, comma 3, lett. n della legge 23 agosto 1988, n. 400 - che il citato d.P.R. dovesse aver corso anche per le disposizioni non ammesse al visto. In ordine alle stesse è intervenuta quindi la successiva deliberazione delle SS.RR. n. 23/E/98 assunta nell'adunanza del 6 marzo 1998 (con cui è stata disposta l'ammissione al visto e alla conseguente registrazione, ad eccezione dell'art. 2, comma 2, del d.P.R. in questione, relativo al conferimento al Segretario generale delle funzioni interinali di Capo dei dipartimenti affidati a Ministri e Sottosegretari e all'inciso "salva diversa disposizione del Segretario generale" contenuto nell'art. 3, in relazione ai quali è stato apposto il visto con riserva).

derivando che sono fatte salve le "attribuzioni" proprie degli uffici dirigenziali e che risulta non giustificata la loro collocazione come entità di rilievo meramente interno.

E' stato inoltre affermato, nella ricordata sede collegiale del controllo, che l'incardinazione dei dirigenti negli uffici di livello dirigenziale deve essere qualificata anche nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio, come incarico di funzione dirigenziale, ai sensi del già ricordato art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche e integrazioni.

3.2 Rilancio del Welfare State, occupazione, sviluppo e trasparenza.

In data 14 gennaio 1998, il Governo e le parti sociali hanno sottoscritto un accordo per il rilancio del Welfare, occupazione, sviluppo e trasparenza, con l'intento di coniugare il risanamento della finanza pubblica con il sostegno all'occupazione per garantire la posizione dell'Italia nel contesto sociale ed economico nell'Unione europea.

Gli interventi definiti nel documento si ricollegano all'Accordo per il lavoro, sottoscritto nel settembre 1996 tra Governo e parti sociali.

Le linee direttrici del documento si articolano in: interventi per l'occupazione, interventi in specifici settori economici, politiche e interventi per la qualificazione dello Stato sociale. In tale ambito, l'impegno assunto dal Governo mira a creare le migliori condizioni di sviluppo delle piccole e medie imprese e ad apprestare gli strumenti specifici per stabilire forme di partenariato economico tra le aree più sviluppate del Paese.

Sono previsti interventi intesi alla riqualificazione delle pubbliche amministrazioni nonché alla semplificazione amministrativa. Particolare attenzione viene dedicata a rafforzare le garanzie per la sicurezza nella vita civile e nel lavoro e alla lotta alla criminalità organizzata, nonché alla formazione e qualificazione delle risorse umane. L'attuazione degli impegni assunti tra le parti formeranno oggetto di apposito monitoraggio secondo le procedure contenute nell'accordo.

3.3 La riforma previdenziale.

Con apposito accordo sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali in data 14 gennaio 1998 sono stati indicati i criteri e le modalità della riforma affinché le gestioni previdenziali e i conti pubblici possano essere caratterizzati da equilibrio e trasparenza.

Le linee di riforma strutturale del comparto previdenziale riguardano il sistema pensionistico obbligatorio, con la previsione della definitiva separazione delle spese di carattere previdenziale da quelle di carattere assistenziale, con conseguente nuovo riparto dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato per il concorso alla spesa pensionistica e l'immediato miglioramento del conto economico dell'INPS.

La Riforma si caratterizza anche per l'armonizzazione dei vari regimi pensionistici, distribuendo nel tempo gli effetti del riallineamento in accordo con esigenze di equità e di rispetto dei diritti acquisiti.

Sono stati previsti il potenziamento e l'unificazione delle regole dei fondi speciali a quelle del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, la temporanea sospensione delle indicizzazioni per le pensioni di importo elevato, l'ampliamento della possibilità di cumulo tra pensione e reddito da lavoro autonomo.

3.4 Introduzione dell'Euro in Italia.

Con due direttive, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dato impulso al processo di introduzione dell'Euro in Italia.

Con una prima direttiva, del 3 giugno 1997, recante "Problematiche connesse all'introduzione dell'Euro" sono stati previsti: il quadro di riferimento, il piano di attuazione, con la previsione di Comitati provinciali per l'Euro, nonché il programma di formazione da introdurre presso le amministrazioni pubbliche.

Con una seconda direttiva, del 29 maggio 1998, recante "Indirizzo strategico e il coordinamento di un complesso integrato di azioni volte allo sviluppo e al potenziamento della piazza finanziaria italiana (Progetto Piazza finanziaria italiana)", è stato istituito il Comitato di indirizzo strategico per lo sviluppo della piazza italiana (Comitato piazza finanziaria italiana).

Il Ministro del tesoro, su proposta del Presidente del Comitato, definirà l'articolazione organizzativa del Comitato stesso, con l'istituzione di comitati di settore più ristretti, di organismi esecutivi e di strutture di supporto e di segretariato, tenendo conto della natura delle funzioni da svolgere e delle caratteristiche dei soggetti coinvolti.

4. Profili organizzativi.

4.1 L'assetto organizzativo.

Nelle relazioni al rendiconto degli esercizi degli ultimi anni ci si è soffermati sulla peculiare condizione organizzativa della Presidenza del Consiglio, situazione che durante l'anno 1997 non ha subito significative innovazioni.

Ai sensi della legge n. 191 del 1998, il termine per l'esercizio della delega di riforma della Presidenza contenuta nell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 è stato differito al 31 gennaio 1999.

In ordine all'assetto della Presidenza si conferma la valutazione, già espressa nelle precedenti relazioni, di non coerenza dell'attuale configurazione organizzativa con l'esercizio delle funzioni proprie di indirizzo e coordinamento, risultando intestate alla stessa rilevanti attribuzioni di amministrazione attiva. Limitandosi al dato finanziario, risulta che oltre il 60% delle risorse previste nello stato di previsione della spesa sono destinate a perseguire funzioni-obiettivo propriamente gestionali.

Allo scopo di deflazionare le predette attribuzioni di amministrazione attiva, la Presidenza ha fatto ricorso allo strumento della delega a Ministri con portafoglio.

Ulteriori deleghe sono state conferite dal Presidente del Consiglio: al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali in materia di magistrature amministrative (d.P.C.M. 13 giugno 1997 - G.U. n. 144 del 23 giugno 1997); al Sottosegretario di Stato agli affari esteri in materia di politiche comunitarie (d.P.C.M. 20 marzo 1998 - G. U. n. 88 del 16 aprile 1998); al Ministro dei lavori pubblici in materia di interventi relativi al Giubileo nelle località al di fuori del Lazio (d.P.C.M. 9 aprile 1998 - G.U. n. 95 del 24 aprile 1998). Si segnala che i provvedimenti di delega adottati a partire dal novembre 1996 risultano assoggettati al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lett. a) della legge n. 20 del 1994, come deliberato dalla Sezione del controllo - delibera n. 9 del 1997.

La legislazione ordinaria ha, peraltro, attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ulteriori nuovi compiti. Si vedano la legge 23 dicembre 1997, n. 451 che ha istituito la Commissione parlamentare per l'infanzia e il relativo Osservatorio e la legge 6 marzo 1998, n. 40, concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Entrambe affidano al Dipartimento per gli affari sociali nuove attribuzioni di particolare complessità.

Ulteriori provvedimenti organizzativi sono stati emanati nel 1997. Il Ministro per le pari opportunità ha istituito la Commissione per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile e il relativo osservatorio: decreto 19 febbraio 1997 (G.U. n. 52 del 4 marzo 1997).

Il Ministro per la funzione pubblica ha adottato il regolamento per l'individuazione dei servizi e delle relative funzioni nell'ambito degli uffici dirigenziali del Dipartimento: decreto 16 luglio 1997, n. 323 (G.U. n. 223 del 29 settembre 1997).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato il regolamento per l'istituzione ed organizzazione del Dipartimento per le pari opportunità: d.P.C.M. 28 ottobre 1997, n. 405 (G.U. n. 278 del 28 novembre 1997).

Da ultimo, è stato pubblicato il regolamento per l'organizzazione dei dipartimenti ed uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali: d.P.R. 3 luglio 1997, n. 520 (G.U. n. 81 del 7 aprile 1998).

Esso, a seguito dell'esame da parte della Sezione del controllo e delle Sezioni Riunite della Corte, è stato registrato, con l'apposizione del visto con riserva in relazione all'articolo 2, comma 2, nonché all'inciso "salva diversa disposizione di questo regolamento da parte del Segretario generale" contenuto nell'art. 3 (SS.RR. delibera n. 23 del 6-30 marzo 1998).

*

4.1.1 La impostazione dello stato di previsione della spesa per la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In relazione alla riforma del bilancio di cui alla legge n. 94 del 1997, è stato emanato il decreto legislativo n. 279 del 1997, che, per le amministrazioni centrali imposta le nuove tabelle relative agli stati di previsioni della spesa avuto riguardo alle unità previsionali di base.

L'impostazione della tabella relativa alla Presidenza del Consiglio, proprio in ragione della peculiarità dell'assetto organizzativo della Presidenza, non pare coerente con il principio della responsabilità gestionale delle risorse assegnate a ciascun centro di responsabilità. Infatti, l'allocatione delle risorse finanziarie relative al personale e alle spese di funzionamento in unica unità previsionale di base, corrispondente al Segretariato generale, sembra affievolire i poteri di direttiva dei Ministri senza portafoglio o dei Sottosegretari di Stato (centri di responsabilità) in ordine alle modalità e ai criteri cui impostare la gestione con riferimento alle predette risorse finanziarie.

4.2 L'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

In tema di atti di programmazione e indirizzo della gestione, in rapporto alla generalità delle Amministrazioni centrali dello Stato, la Corte ha formulato osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (delibera SS.RR. n. 25 in data 8-27 aprile 1998)³.

Ne è risultato, sulla scorta della ricostruzione del quadro normativo posto a base della decisione di bilancio, un sostanziale inadempimento nella formulazione di precise direttive guida per l'azione dei dirigenti.

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri soltanto il Ministro della funzione pubblica ha adottato la direttiva generale per l'anno 1998 in data 9 gennaio 1998.

L'iniziativa della Corte ha incontrato la sollecita attenzione del Presidente del Consiglio dei Ministri che, rispondendo al Presidente della Corte (con nota del 4 giugno 1998), ha dato assicurazione circa la rilevanza strategica delle direttive generali e più particolarmente, degli strumenti di valutazione e misurazione dei risultati dell'azione amministrativa, dei quali, in attuazione dell'articolo 17 della legge n. 59 del 1997, è prossima una complessiva riforma.

³ Sul punto, vedi il capitolo Organizzazione, contenuto nella presente Relazione.

Nell'occasione, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha espresso la convinzione che la Presidenza non può comprendersi tra le amministrazioni inadempienti all'obbligo della formulazione delle direttive, in quanto per propria natura deve ritenersi esonerata dall'applicazione delle norme prima richiamate non soltanto per la difficoltà di prefissare obiettivi per le attività istituzionali di indirizzo, impulso e coordinamento, ma anche per l'inesistenza di una sfera distinta di poteri gestionali della dirigenza.

Sull'indicazione fornita dal Presidente del Consiglio dei ministri conviene la Corte in considerazione della natura, dei contenuti e del rango delle funzioni che la Costituzione affida alla Presidenza.

Tali considerazioni, peraltro, non appaiono del tutto convincenti ove riferite all'attuale assetto organizzativo della Presidenza, che riunisce, accanto ai servizi ausiliari degli organi di governo, ormai in termini preponderanti, rami di amministrazioni diverse e con finalità eterogenee, da ultimo, affidati opportunamente alla responsabilità politica di Ministri con portafoglio. Il che pone non facili esigenze di temperamento nell'esercizio delle relative funzioni tra Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministri, anche in termini di indirizzi programmatici, di obiettivi e di priorità da realizzare nell'esercizio finanziario, proprio in considerazione delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 14 del d.lgs. n. 29 del 1993⁴.

E' ben vero che l'articolo 45, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 stabilisce che le disposizioni del d.lgs. n. 29 del 1993 si applicano alla Presidenza solo se compatibili con i principi e le norme della legge n. 400 del 1988, ma tale disposizione non sembra poter escludere la Presidenza dall'applicazione dei principi generali di riforma della pubblica amministrazione, in particolare quello relativo alla distinzione tra attività di indirizzo politico e gestione amministrativa, principio di organizzazione su cui si incentra la stessa riforma del bilancio dello Stato (legge n. 94 del 1997 e d.lgs. n. 279 del 1997 e da queste ultime richiamato), per modo che qualunque amministrazione dello Stato cui siano assegnate risorse finanziarie è tenuta ad indicare, nella nota preliminare allegata agli stati di previsione della spesa, le modalità di gestione delle stesse.

4.3 Le indagini del Servizio di controllo interno.

Il Servizio di controllo interno della PCM ha proseguito nel corso del 1997 le attività di indagine e di rilevazioni programmate.

Una prima indagine ha riguardato il costo delle attività nei Commissariati di Governo nelle regioni a statuto ordinario e speciale. L'indagine ha fatto emergere che quelle strutture, sul complesso di attività svolte, impiegano la parte prevalente delle risorse per le attività di "automantenimento".

Altra indagine, che ha costituito un approfondimento delle risultanze del conto annuale del personale per il 1995 e per il 1996, si è incentrata sul tempo non lavorato dai dipendenti, concretantesi nelle assenze dal lavoro verificatesi a vario titolo e nelle attività di formazione.

Sono state inoltre effettuate valutazioni dei risultati raggiunti mediante l'utilizzazione dei fondi previsti dai contratti collettivi di lavoro per l'incremento della produttività. Le conclusioni cui si perviene mettono in risalto i ritardi dei progetti e l'adozione di criticabili criteri di riparto delle risorse per gli incentivi alla produttività ispirati da una sostanziale indifferenziata distribuzione degli emolumenti tra i dipendenti.

⁴ I riferimenti al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 devono intendersi fatti al testo risultante dalle modifiche e integrazioni a più riprese apportate: si veda il testo aggiornato pubblicato nel s.o. n. 98/L alla G.U. n. 119 del 25 maggio 1998.

5. Principali attività svolte dal Dipartimento affari economici della Presidenza del Consiglio.

Il Dipartimento Affari Economici ha svolto un'intensa attività di supporto all'azione di Governo ed al coordinamento con altre Amministrazioni dello Stato.

5.1 I provvedimenti legislativi e amministrativi.

5.1.1 Legge 24 giugno 1997, n. 196. "Norme in materia di promozione per l'occupazione".

La legge n. 196, in attuazione dell'Accordo per il lavoro concluso in data 24 settembre 1996 tra il Governo e le parti sociali, introduce norme per una più stretta connessione tra le attività formative e le politiche per il lavoro nonché innovazioni per la flessibilità del mercato del lavoro. In particolare, sono state previste disposizioni in tema: a) di garanzie ai lavoratori sulla retribuzione, sui diritti sindacali, sui servizi sociali e assistenziali, nonché sulla formazione professionale, segnatamente attraverso l'integrazione tra attività di formazione professionale e sistema scolastico; b) di lavoro a tempo determinato, di rimodulazione degli orari di lavoro, fissando la durata normale dell'orario di lavoro in 40 ore settimanali, senza limiti giornalieri, nel rispetto delle indicazioni provenienti dall'Unione europea; di part-time; c) di apprendistato; d) di contratti di formazione; e) di lavori socialmente utili.

5.1.2 Legge 23 maggio 1997, n. 135 "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione".

Nella logica di favorire l'occupazione, attraverso l'attivazione dell'esecuzione di opere pubbliche, la Presidenza del Consiglio ha proceduto all'individuazione delle opere pubbliche da attivare, è stato istituito presso la Presidenza un "gruppo di lavoro per l'assistenza ai commissari straordinari per le opere pubbliche da sbloccare". Sono poi state individuate 159 opere con l'emanazione di quattro decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri⁵.

5.1.3 Legge 1 luglio 1997, n. 189 "Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali".

In esecuzione della legge 189, è stato costituito, con d.P.C.M. 7 agosto 1997, il Comitato di Ministri per condurre la gara per l'aggiudicazione del terzo gestore di telefonia mobile per l'espletamento del servizio in tecnica digitale DCS 1800.

In data 9 giugno, dopo due provvedimenti legislativi di differimento dei termini, la gara è stata espletata⁶.

5.1.4 Direttiva del Presidente del Consiglio 13 marzo 1997 per la costituzione di apposita società in materia di lavori socialmente utili.

In attuazione del citato Accordo sul lavoro, è stato esercitato il potere di direttiva per la costituzione di apposita società cui trasferire i compiti della Gepi S.p.A in materia di lavori socialmente utili, di orientamento e di formazione professionale.

5.1.5 Direttiva del Presidente del Consiglio sul Servizio postale.

Con finalità analoghe alla direttiva 30 gennaio 1997, sull'azienda delle Ferrovie dello Stato⁷, è stata emanata la direttiva 14 novembre 1997 sul servizio postale, finalizzata ad

⁵ Per maggiori dettagli, confronta il capitolo dedicato al Ministero dei lavori pubblici, nella presente relazione.

⁶ Per maggiori dettagli, confronta il capitolo dedicato al Ministero delle comunicazioni, nella presente relazione.

⁷ Confronta capitoli della presente relazioni relativi al Ministero dei trasporti e alle Privatizzazioni.

accelerare il processo di risanamento dell'EPI. Successivamente l'Ente è stato trasformato in S.p.A.⁸.

5.1.6 Riorganizzazione del sistema del credito.

Il 4 giugno 1997 è stato sottoscritto, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un protocollo d'intesa finalizzato alla ristrutturazione del sistema del credito, a seguito di un confronto tra il Governo, l'ABI e le organizzazioni sindacali.

Il sistema bancario si è impegnato alla propria ristrutturazione e riorganizzazione attraverso azioni di riposizionamento strategico, innovazione del portafoglio prodotti e dei processi produttivi e distributivi, con la conseguente riorganizzazione aziendale (flessibilità degli orari di lavoro e di sportello, esternalizzazione di attività, flessibilità all'ingresso, mobilità interna, formazione, riqualificazione e riduzione dei costi unitari e in materia di eccedenze di personale).

Per il sostegno al reddito dei lavoratori interessati da processi di mobilità si è ritenuta necessaria la costituzione, mediante contrattazione collettiva, di un fondo nazionale, facendo ricorso alle disponibilità di cui alla legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 28.

5.1.7 Revisione dell'accordo sul costo del lavoro del 1993.

Nel rispetto del Protocollo del 23 luglio 1993 di revisione dell'accordo sul costo del lavoro del 1993, è stata istituita presso la Presidenza una Commissione volta ad aggiornare i contenuti del predetto Protocollo, attraverso una previa valutazione del funzionamento del modello di politica dei redditi e del sistema contrattuale, così come si è sviluppato nel corso del primo biennio di vigenza dell'accordo.

5.1.8 Politiche tariffarie.

In attuazione della delibera CIPE 24 aprile 1996, in materia di linee guida sulla regolazione tariffaria dei servizi di pubblica utilità, ha operato, presso la Presidenza un apposito Nucleo (NRAS), che ha formulato al CIPE osservazioni in materia di tariffe relative al servizio acquedottistico e di fognatura; di pedaggi autostradali. Sono state altresì formulate valutazioni in materia di diritti aeroportuali; di tariffe postali; di tariffe ferroviarie.

5.1.9 Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

Il 19 giugno 1996 è stato insediato un apposito Comitato di Ministri per seguire l'attuazione del progetto curato dall'AIPA in materia di Rete unitaria della Pubblica amministrazione.

A tali fini, il Governo ha inserito il progetto della RUPA nel D.P.E.F. 1997-1999 e emanato un decreto legge n. 307 del 1996, convertito dalla legge n. 400 del 1996, che autorizza la spesa di 180 miliardi per il triennio 1996-1998 per il finanziamento del progetto stesso e dei progetti ad esso connessi (tra i quali il progetto G-NET e il SIUP)⁹. Ai medesimi fini, in attuazione della legge n. 127 del 1997 (art. 17, c. 19), con apposito regolamento, è stato istituito il Centro tecnico per l'assistenza agli operatori che utilizzano la Rete.

5.1.10 Attività del comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione ed osservatorio per la piccola e media impresa.

⁸ Vedi i capitoli dedicati al Ministero delle comunicazioni e a quello sulle privatizzazioni.

⁹ Vedi, nella presente relazione, il capitolo in materia di Organizzazione.

Il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, in collegamento con l'Osservatorio per la piccola e media impresa, ha concentrato la propria azione nel coordinare l'azione delle amministrazioni statali interessate alla stipula di contratti d'area. Sono inoltre affidati al Comitato compiti di assistenza nei confronti dei soggetti interessati (amministratori pubblici, imprenditori, enti, società finanziarie, ecc.) nell'acquisizione di elementi necessari per accedere ai contratti d'area (Crotone, Manfredonia, Torrese- Stabiese e altri) e nella fase preparatoria della sottoscrizione del contratto.

5.1.11 Osservatorio per la piccola e media impresa.

L'Osservatorio opera per realizzare il coordinamento degli strumenti occorrenti per rafforzare l'insieme delle politiche industriali, creditizie e fiscali della piccola e media impresa e per monitorarne la situazione.

L'Osservatorio sta operando per attivare iniziative riguardanti la semplificazione degli adempimenti amministrativi, al fine di facilitare la localizzazione di nuove imprese, la creazione di uno sportello unico per l'accesso ai sostegni comunitari e per la riformulazione delle procedure di accesso alle risorse finanziarie europee.

6. Personale.

Il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri si articola secondo le previsioni della legge n. 400 del 1988 nelle seguenti categorie:

- a) personale dei ruoli della PCM;
- b) personale appartenente ai ruoli di altre amministrazioni, collocato in posizione di fuori ruolo o di comando presso la PCM;
- c) incarichi ed esperti a tempo pieno o parziale.

A ciò si aggiungono altre disposizioni che prevedono l'utilizzazione di personale civile e militare.

Il quadro delle dotazioni organiche e del personale in servizio al 2 giugno 1998 può ricavarsi dal prospetto allegato predisposto dell'Amministrazione. In sintesi, i posti di organico risultano 6.459, di cui 4.102 dei ruoli della P.C.M. e 2.537 posti da coprire con personale appartenente ad altre amministrazioni. A fronte di ciò, sono in servizio 4.360 unità: 2722 appartenenti alla P.C.M. e 1.638 fuori ruolo o comandati.

Personale di ruolo	Previsti in organico	Coperti
Tabella A L. n. 400/88 (dirigenti)	222	130
Tabella B L. n. 400/88 (non dirigenti)	2.301	1.680
Tabella C L. n. 400/88 (Commissariati)	537*	251
Servizi tecnici nazionali d.P.R. n. 106/93	820	441
Ruolo ad esaurimento	222	222
Personale non di ruolo	**	1
Totale personale di ruolo	4.102	2.725
Posti fuori ruolo e comandati	2.335	1.626
Totale generale	5.437	4.351

Incluso il Segretario generale, il vice Segretario generale e i Capi uffici e Dipartimenti non appartenenti al P.C.M. (totale 13 unità).

** Comprensivo dei 53 posti del ruolo locale del Commissariato di Governo per la Provincia di Bolzano, aggiunti alla tabella C, con d.P.R. n. 310/91.

L'indice di copertura dell'organico è del 67,5%, che risulta stabile rispetto al 1996. Le unità in servizio il 4 giugno 1997 erano 4.349: l'incremento è quindi di 11 unità.

Non si rilevano significative variazioni nell'articolazione del personale per qualifiche e nella distribuzione per uffici. I dirigenti sono 373 e i dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali 3.745.

Occorre ricordare che, secondo l'ordinamento del Segretariato generale del Presidente del Consiglio così come si è venuto determinando negli anni per effetto delle interpretazioni date alla legge n. 400 del 1988, all'articolo 8 del d.l. n. 543 del 1996 convertito nella legge n. 639 del 1996 e alle sopravvenute norme regolamentari, i dipendenti del Segretariato appartenenti alle qualifiche dirigenziali non sono titolari dei poteri gestionali, che esercitano solo per delega del Segretariato Generale.

Gli stanziamenti definitivi di competenza destinati alle spese per il personale (cat. II) hanno raggiunto nel 1997 i 671 mld, segnando un incremento del 5% rispetto al 1996 (638 mld). Noto l'evoluzione degli stanziamenti nel corso del 1997: le previsioni iniziali erano pari a 588 mld, lo scostamento è stato di circa il 14 punti percentuali; il corrispondente valore nel 1996 era stato del 12%.

Gli impegni effettivi sulla dotazione finanziaria indicata ammontano a 570 mld (pari all'85% delle disponibilità), mentre i valori 1996 erano stati pari a 558 mld (pari all'87%); le economie risultano pari a 99 mld, costituendo circa il 15% delle disponibilità; nel 1996, le economie erano state leggermente inferiori: 73 mld (11%). I pagamenti ammontano a 495 mld, circa il 74% della massa spendibile, con una riduzione di 4 punti percentuali rispetto al 1996.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**1997** **Classification of the functions of Government (COFOG)** *(milioni di lire)*

	Competenza	Cassa	Residui Iniziali	Impegni lordi	Impegni sulla competenza	Pagato C/C	Pagato C/R
1 GENERAL PUBLIC SERVICES							
<u>1.1 Organi esecutivi e legislativi; politica finanziaria, fiscale ed estera</u>							
1.1.1 Organi esecutivi e legislativi	990.196	1.061.285	77.187	915.025	909.624	704.220	45.703
<u>Totale Organi esecutivi e legislativi; politica finanziaria, fiscale ed estera</u>	990.196	1.061.285	77.187	915.025	909.624	704.220	45.703
<u>1.3 Servizi generali</u>							
1.3.1 Politica del personale e dei rapporti di lavoro	123.905	182.361	141.808	113.389	113.389	68.591	25.252
1.3.3 Servizi statistici	273.734	320.254	30.020	273.684	240.184	240.184	30.000
1.3.4 Oneri comuni (altri servizi generali)	559.494	374.904	256.154	552.057	530.028	74.956	97.237
<u>Totale Servizi generali</u>	957.133	877.519	427.981	939.130	883.601	383.731	152.488
Totale GENERAL PUBLIC SERVICES	1.947.329	1.938.803	505.168	1.854.155	1.793.225	1.087.951	198.191
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE E RICOSTRUZIONE, AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA E PENITENZIARIA							
<u>3.1 Ordine pubblico e sicurezza</u>							
	369.261	374.654	6.544	369.261	369.261	367.345	6.539
<u>Totale Ordine pubblico e sicurezza</u>	369.261	374.654	6.544	369.261	369.261	367.345	6.539
<u>3.2 Interventi di protezione civile e ricostruzione</u>							
	1.240.538	2.201.062	1.737.440	1.234.588	979.713	427.240	680.692
<u>Totale Interventi di protezione civile e ricostruzione</u>	1.240.538	2.201.062	1.737.440	1.234.588	979.713	427.240	680.692
Totale ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE E RICOSTRUZIONE, AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA E PENITENZIARIA	1.607.867	2.575.716	1.743.984	1.603.849	1.348.974	794.585	687.230